ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

RESIDUI PASSIVI

	Consistenza al 1° gennaio			Consistenza al 31 dicembre			Variazioni sui totali
	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale	
Debito verso lo Stato per somme da trasferire ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/78	14.440.000	18.236.000	32.676.000	0	0	0	-32.676.000
Debito verso Istituti di patronato e assistenza sociale	112.725.000	142.360.000	255.085.000	96.325.000	118.889.000	215.214.000	-39.871.000
Debito verso l'Istituto italiano di medicina sociale	0	0	0	20.000	24.000	44.000	44.000
Debito verso i beneficiari per prestazioni	433.829.053	0	433.829.053	316.305.842	2.914.660	319.220.502	-114.608.551
Debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi art. 13 L. 448/98 e successive modificazioni	50.483.000	65.733.000	116.216.000	50.483.000	65.733.000	116.216.000	0
TOTALE	**611.477.053**	**226.329.000**	**837.806.053**	**463.133.842**	**187.560.660**	**650.694.502**	**-187.111.551**

ALLEGATO N. 2

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1°nota di variazione (dato economico)	Aggiornato (dato economico)	Accertati nel 2000	meno: rateo al 31.12.1999	più: rateo al 31.12.2000	Totale (dato economico)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE.....	**45.549.000.000**	**44.438.358.000**	**43.073.287.999**	**6.083.642.000**	**6.100.000.000**	**43.089.645.999**
PRESTAZIONI DI CAPITALE:	**57.123.000.000**	**54.982.438.000**	**53.074.138.936**	**7.574.562.000**	**7.420.011.000**	**52.919.587.936**
-Gestione dell'indennita'di anzianita'.....	*48.737.000.000*	*46.902.438.000*	*45.292.351.500*	*6.468.800.000*	*6.300.011.000*	*45.123.562.500*
-Assicurazione temporanea di gruppo.....	*8.386.000.000*	*8.080.000.000*	*7.781.787.436*	*1.105.762.000*	*1.120.000.000*	*7.796.025.436*
TOTALE.....	**102.672.000.000**	**99.420.796.000**	**96.147.426.935**	**13.658.204.000**	**13.520.011.000**	**96.009.233.935**

ALLEGATO N. 3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000		
	1°nota di variazione	Aggiornato	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale
Ammende, multe e sanzioni civili.....	612.000.000	96.000.000	28.839.000	78.056.000	106.895.000
Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi.....	4.901.000	2.984.000	1.720.000	2.240.000	3.960.000
Interessi sul versamento dilazionato degli oneri della legge n. 336/1970.....	10.723.000	54.000.000	13.129.174	4.411.777	17.540.951
Entrate diverse.....	19.600.000	19.200.000	19.676.000	11.292.000	30.968.000
TOTALE.....	**647.224.000**	**172.184.000**	**63.364.174**	**95.999.777**	**159.363.951**

ALLEGATO N. 4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1°nota di variazione (dato economico)	Aggiornato (dato economico)	Impegnate nel 2000	meno: rateo al 31.12.1999	più: rateo al 31.12.2000	Totale (dato economico)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE:						
Rate complessive lorde di pensione.....	22.594.000.000	22.772.728.000	21.223 050 199	24.272.000	73.127.000	21.271.905.199
a detrarre:						
- oneri per miglioramenti art.2 bis, legge n.59/1991.....	4.368.000.000	4.631.000.000	4 622.000.000	0	0	4.622.000.000
- maggiore onere per perequazione rate di pensione dal 1°gennaio 1994	58.000.000	53.000.000	53 000 000	0	0	53.000.000
Rate di pensione a carico del Fondo.....	**18.168.000.000**	**18.088.728.000**	**16.548.050.199**	**24.272.000**	**73.127.000**	**16.596.905.199**
PRESTAZIONI DI CAPITALE:	**52.155.000.000**	**51.820.000.000**	**65.375.564.308**	**27.169.000.000**	**31.100.000.000**	**69.306.564.308**
Indennita' di fine rapporto.....	51.455.000.000	51.070.000.000	64 950 853 538	26.970.000.000	30.800.000.000	68.780.853.538
Indennita' integrativa dell'assicurazione temporanea di gruppo.....	700.000.000	750 000.000	424.710 770	199.000.000	300.000.000	525.710.770
TOTALE.....	**70.323.000.000**	**69.908.728.000**	**81.923.614.507**	**27.193.272.000**	**31.173.127.000**	**85.903.469.507**

ALLEGATO N. 5

TRASFERIMENTI PASSIVI

	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000		
	Originario	Aggiornato	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale
Trasferimento allo Stato delle somme già destinate al soppresso ONPI - art.duodecies della legge n.641/1978	306.000.000	295.000.000	127.865.000	157.817.000	285.682.000
Contribuzione a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale	230.000.000	221.000.000	96.325.000	118.889.000	215.214.000
Contribuzione a favore dell'istituto italiano di medicina sociale	1.600.000	1.500.000	692.000	854.000	1.546.000
TOTALE	**537.600.000**	**517.500.000**	**224.882.000**	**277.560.000**	**502.442.000**

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2000 il Fondo di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici, in materia contributiva, non è stato interessato da nuovi provvedimenti legislativi.

Hanno continuato a trovare applicazione l'art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale ha disposto, tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni, che:

- l'indice di perequazione delle pensioni è applicato nella misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo;
- l'indice di perequazione non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.

Ai fini della perequazione delle pensioni è necessario altresì fare riferimento all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla legge finanziaria 1999) in base al quale, con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei Fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'aumento della rivalutazione stessa viene attribuito in misura proporzionale all'aumento del trattamento pensionistico da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Il Decreto 20 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1999 in misura pari a + 1,6 dal 1° gennaio 2000. In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2001 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi nell'anno 2000.

In materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 77 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, che "..per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia". Nell'ambito della disciplina di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, l'innovazione introdotta dalla predetta disposizione è costituita dall'applicazione alle pensioni di anzianità e assegni di invalidità e ai trattamenti di prepensionamento liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni delle disposizioni dettate dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nei casi di pensione di vecchiaia, in luogo delle specifiche disposizioni vigenti per tali prestazioni pensionistiche.

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina deve essere valutata tutta la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.

Condizione sufficiente, ai fini dell'applicazione della normativa in parola, è il raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione, indipendentemente dalla circostanza che tale anzianità risulti conseguita ai soli fini del diritto a pensione e non per la misura della prestazione.

Nell'anno 2000 sono stati portati in detrazione delle ritenute erariali da versare, a cura dei sostituti d'imposta, parte degli importi corrisposti a titolo di anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto ai sensi dell'art. 3, commi da 211 a 213 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 come sostituito dall'art. 2 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

Si segnala l'art. 81 (*Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette*) della Legge 21 novembre 2000, n. 342 che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, ha previsto, dal 1° gennaio 2001, l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale del fondo esistente alla data del 31 dicembre 1998 in modo frazionato, per un periodo non inferiore a sei anni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro delle Finanze.

In materia di riscatti, ricongiunzioni e accrediti figurativi non si sono verificate innovazioni legislative.